



## **Decreto n° 0104 / Pres.**

**Trieste, 22 maggio 2015**

Copia dell'originale firmato digitalmente.

**oggetto:**

O.P.C.M. N. 3907 DEL 13 NOVEMBRE 2010. L.R. 27/2012, ART. 5, COMMI 19 E SEGUENTI.  
COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE TECNICA REGIONALE PER ATTUARE GLI STUDI DI  
MICROZONAZIONE SISMICA SUL TERRITORIO REGIONALE. RINNOVO.

**Firmato da:**

DEBORA SERRACCHIANI

in data 22/05/2015

**Siglato da:**

ERICA NIGRIS

in data 22/05/2015

DANIELE BERTUZZI

in data 22/05/2015

**Vista** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907 del 13 novembre 2010, "Attuazione dell'articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, in materia di contributi per interventi di prevenzione del rischio sismico (Ordinanza n. 3907)" pubblicata in GU il 1° dicembre 2010;

**Considerato** che ai sensi dell'articolo 2 comma 1 della suddetta Ordinanza è possibile da parte delle Regioni l'assegnazione di contributi - a carico del Fondo istituito con legge n. 77 del 24 giugno 2009 - per il finanziamento delle seguenti azioni:

- a) indagini di microzonazione sismica,
- b) interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico di edifici e opere infrastrutturali di interesse strategico o rilevanti, di proprietà pubblica, con esclusione degli edifici scolastici ad eccezione di quelli che nei piani di emergenza di protezione civile ospitano funzioni strategiche,
- c) interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico su edifici privati,
- d) altri interventi urgenti per la mitigazione del rischio;

**Considerato** che il citato articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39 ha istituito un Fondo nazionale per la prevenzione del rischio sismico, autorizzando a tal fine nel periodo 2010 - 2016 la spesa complessiva di 965 milioni di euro, la cui disponibilità verrà finanziata di anno in anno;

**Considerato** inoltre che, ai sensi dell'articolo 5 comma 3) e art. 6 commi 1), 2), 5) e 6) della suddetta Ordinanza, relativamente alle indagini di Microzonazione Sismica (MS), le Regioni, sentiti gli Enti Locali interessati, con proprio provvedimento:

- individuano i territori nei quali è prioritaria la realizzazione di detti studi, e nel medesimo provvedimento sono definite le condizioni minime necessarie per la realizzazione degli studi di microzonazione sismica avuto riguardo alla predisposizione ed attuazione degli strumenti urbanistici e sono individuate le modalità di recepimento degli studi di microzonazione sismica negli strumenti urbanistici vigenti;
- predispongono le specifiche di realizzazione degli studi, per gli ambiti di propria competenza;
- provvedono, successivamente, alla selezione dei soggetti realizzatori dei progetti di studi di MS nelle aree interessate;
- certificano che i soggetti realizzatori abbiano rispettato le specifiche definite dalle Regioni e "dagli indirizzi e criteri per la microzonazione sismica", nonché le ulteriori clausole contrattuali e ne danno comunicazione alla Commissione Tecnica presso Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- sentito il parere della Commissione Tecnica, approvano in maniera definitiva gli studi effettuati;

**Vista** la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27, articolo 5, commi da 19 a 21, che autorizza a costituire una Commissione tecnica regionale per attuare gli studi di microzonazione sismica del territorio regionale finanziati ai sensi del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

**Preso atto che**, ai sensi del comma 20 dell'articolo 5 della legge regionale 27/2012, la Commissione è composta da:

- il Direttore del Servizio edilizia con funzioni di presidente;
- un dipendente della Direzione centrale ambiente - Servizio geologico;
- un dipendente della Protezione civile regionale;
- un dipendente del Servizio pianificazione territoriale;

- un rappresentante dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale;
- un rappresentante dell'Ordine dei geologi;
- un rappresentante dell'Università degli studi di Trieste - Dipartimento di matematica e Geoscienze;
- un rappresentante dell'Università degli studi di Udine - Centro di riferimento per lo studio e la ricerca in materia di sicurezza e protezione dai rischi di origine naturale e tecnologica;
- un rappresentante dell'ANCI regionale;

**Preso atto che**, ai sensi del comma 21 dell'articolo 5 della legge regionale 27/2012, la Commissione resta in carica per due anni e può essere rinnovata fino a completo adempimento delle attività previste dal decreto legge 39/2009, convertito dalla legge 77/2009;

**Preso atto che**, ai sensi del comma 22 dell'articolo 5 della legge regionale 27/2012, ai componenti esterni all'Amministrazione regionale spetta un gettone di presenza e il trattamento di missione dei dirigenti regionali ai sensi della normativa vigente;

**Preso atto che**, ai sensi del comma 23 dell'articolo 5 della legge regionale 27/2012, per le finalità previste dai commi 19 e 22 è stata autorizzata la spesa di 13.500,00 euro a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 3427 di cui al decreto n. 6410 di data 21/11/2013;

**Ritenuto** di attribuire a ciascun componente esterno degli organismi tecnici, in relazione alla qualificazione e all'impegno professionale richiesto, per ogni giornata di partecipazione alle sedute, un gettone di presenza pari a euro 50,00, anche alla luce dei principi di contenimento della spesa pubblica di cui all'articolo 8, comma 53 della legge regionale 23 gennaio 2007, n.1 e all'articolo 12 comma 7 della legge regionale 29 dicembre 2010 n. 22 ed il trattamento di missione dei dirigenti regionali;

**Constatato che** la Commissione tecnica regionale per attuare gli studi di microzonazione sismica costituita con proprio decreto 7 marzo 2013, n. 040/Pres. è scaduta, e risulta pertanto necessario rinnovarla;

**Considerato che** il Servizio Edilizia della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e edilizia ha richiesto agli Enti, di cui al comma 20 dell'articolo 5 della legge regionale 27/2012, la segnalazione dei nominativi, corredata dalle dichiarazioni dovute per legge, per la partecipazione alla Commissione tecnica regionale per attuare gli studi di microzonazione sismica;

**Preso atto che** l'attuale Direttore del Servizio edilizia è il dott. arch. Luciano Pozzecco;

**Preso atto che** la Direzione centrale ambiente - Servizio geologico ha designato il dott. geol. Chiara Piano, quale dipendente regionale componente della Commissione;

**Preso atto che** la Protezione civile della Regione ha designato l'ing. Gianni Facchin, quale dipendente regionale componente della Commissione;

**Preso atto che** la Direzione Centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici - Servizio pianificazione territoriale ha designato l'arch. Massimo Varin, quale dipendente regionale componente della Commissione;

**Preso atto che** l'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale ha designato il prof. Marco Mucciarelli, quale rappresentante componente della Commissione;

**Preso atto che** l'ordine dei geologi ha designato il dott. geol. Alberto Chiandussi, quale rappresentante componente della Commissione;

**Preso atto che** l'Università degli studi di Trieste - Dipartimento di matematica e Geoscienze ha designato il prof. Franco Cucchi, quale rappresentante componente della Commissione;

**Preso atto che** l'Università degli studi di Udine - Centro di riferimento per lo studio e la ricerca in materia di sicurezza e protezione dai rischi di origine naturale e tecnologica ha designato il prof. ing. Stefano Grimaz, quale rappresentante componente della Commissione;

**Preso atto che** l'ANCI regionale ha designato l'arch. Roberto de Marchi, quale rappresentante componente della Commissione;

**Constatato che:**

- dalle dichiarazioni rilasciate alla Direzione Centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia ai sensi dell'art. 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75 e sue successive modifiche ed integrazioni, per i soggetti designati quali

componenti, non emergono motivi di incompatibilità;

- ai sensi dell'articolo 53, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ove necessarie, sono state altresì acquisite, per i componenti dipendenti di pubbliche amministrazioni, le prescritte autorizzazioni all'espletamento dell'incarico;

**Visto** l'articolo 10 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

**Vista** la deliberazione della Giunta Regionale n. 912 del 15 maggio 2015;

### **Decreta**

**1.** E' costituita la Commissione tecnica regionale, per assicurare gli adempimenti di cui all'articolo 5 comma 3) e articolo 6 commi 1), 2), 5) e 6) dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907 del 13 novembre 2010, composta da:

- il Direttore del Servizio edilizia dott. arch. Luciano Pozzecco, con funzioni di presidente;

- il dott. geol. Chiara Piano, quale dipendente regionale designato dalla Direzione centrale ambiente - Servizio geologico;

- l'ing. Gianni Facchin, quale dipendente regionale designato dalla Protezione civile della Regione;

- l'arch. Massimo Varin, quale dipendente regionale designato dalla Direzione Centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia - Servizio pianificazione territoriale;

- il prof. Marco Mucciarelli, rappresentante designato dall'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale;

- dott. geol. Alberto Chiandussi, quale rappresentante designato dall'ordine dei geologi;

- prof. Franco Cucchi, quale rappresentante designato dall'Università degli studi di Trieste - Dipartimento di matematica e Geoscienze;

- prof. ing. Stefano Grimaz, quale rappresentante designato dall'Università degli studi di Udine - Centro di riferimento per lo studio e la ricerca in materia di sicurezza e protezione dai rischi di origine naturale e tecnologica;

- arch. Roberto de Marchi, quale rappresentante designato dall'ANCI regionale.

**2.** La Commissione così definita rimane in carica per anni due e potrà essere rinnovata secondo quanto previsto dal comma 21 dell'articolo 5 della legge regionale 27/2012.

**3.** E' attribuito a ciascun componente esterno della Commissione, in relazione alla qualificazione e all'impegno professionale richiesto, per ogni giornata di partecipazione alle sedute, un gettone di presenza pari a euro 50,00, anche alla luce dei principi di contenimento della spesa pubblica di cui all'art. 8, comma 53 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 e all'articolo 12 comma 7 della legge regionale 29 dicembre 2012 n. 22 ed il trattamento di missione dei dirigenti regionali.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- Avv. Debora Serracchiani -